

CONSORZIO
DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE

STATUTO



CONSORZIO
DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE

Organismo incaricato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
26 aprile 2002 e ss.mod. della tutela del prosciutto di San Daniele
ai sensi dell'art. 14, comma 15, Legge n. 526/99

STATUTO

*Approvato con delibera dell'Assemblea
del Consorzio del Prosciutto di San Daniele del 30 marzo 2017*

Approvato con Decreto ministeriale n. 52248 del 6 luglio 2017



INDICE

7 TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Articolo 2 - Durata

Articolo 3 - Sede e facoltà

8 TITOLO II

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Articolo 4 - Definizione del prodotto

Articolo 5 - Segno distintivo della Denominazione

9 TITOLO III

SCOPO E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Articolo 6 - Attività istituzionale svolta in funzione della valorizzazione, promozione e tutela del Prosciutto

Articolo 7 - Attività interna a favore dei consorziati

12 TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE

Articolo 8 - Sviluppo coordinato della produzione

13 TITOLO V

DEL MARCHIO CONSORTILE E DEL NOME DEL CONSORZIO

Articolo 9 - Modalità di utilizzo e difesa del Marchio

Articolo 10 - Modalità di utilizzo del nome del Consorzio

15 TITOLO VI

DEI CONSORZIATI

Articolo 11 - Ammissione al Consorzio e Categorie di Soci

Articolo 12 - Formalità di ammissione

Articolo 13 - Modalità di ammissione e recesso del consorziato

Articolo 14 - Obblighi dei Soci

Articolo 15 - Prerogative dei consorziati

Articolo 16 - Soggetti autorizzati a rappresentare il Socio

Articolo 17 - Dell'elenco dei Soci

19 TITOLO VII

DELLE SANZIONI INTERNE – ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 18 - Misure Disciplinari ed esclusione dei Soci

21 TITOLO VIII

DEI CONTRIBUTI E DEGLI ONERI CONSORTILI

Articolo 19 - Costi legati alle attività di cui all'articolo 6

Articolo 20 - Contributi dovuti per le attività di cui all'articolo 6

Articolo 21 - Contributi dovuti dai Soci per le attività di cui all'articolo 7

Articolo 22 - Costituzione del fondo consortile

- Articolo 23 - Accesso al fondo consortile
- Articolo 24 - Esercizio consortile
- Articolo 25 - Norme per la formazione del bilancio consuntivo

24 TITOLO IX

ORGANI CONSORTILI

- Articolo 26 - Organi permanenti
- Articolo 27 - Assemblea
- Articolo 28 - Competenza dell'Assemblea
- Articolo 29 - Assemblea straordinaria
- Articolo 30 - Soggetti legittimati ad intervenire in assemblea e deleghe
- Articolo 31 - Funzionamento della Assemblea
- Articolo 32 - Calcolo dei voti assembleari
- Articolo 33 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 34 - Elezione del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 35 - Poteri del Consiglio
- Articolo 36 - Poteri di delega
- Articolo 37 - Prorogatio
- Articolo 38 - Norme di funzionamento del Consiglio
- Articolo 39 - Altre norme di funzionamento del Consiglio
- Articolo 40 - Validità delle deliberazioni
- Articolo 41 - Comitato Esecutivo
- Articolo 42 - Presidente
- Articolo 43 - Vice Presidenti
- Articolo 44 - Direttore Generale
- Articolo 45 - Rappresentanza legale
- Articolo 46 - Revisore - Sindaco
- Articolo 47 - Commissione di gestione della filiera

38 TITOLO X

PERSONALE DEL CONSORZIO

- Articolo 48 - Organico del personale
- Articolo 49 - Norme per l'assunzione

39 TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Articolo 50 - Risoluzione delle controversie

40 TITOLO XII

NORME PARTICOLARI E FINALI

- Articolo 51 - Elenco dei libri obbligatori
- Articolo 52 - Scioglimento del Consorzio
- Articolo 53 - Liquidazione del Consorzio
- Articolo 54 - Spese di liquidazione
- Articolo 55 - Deroga dell'articolo 17
- Articolo 56 - Norme Transitorie

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

ARTICOLO 1

(Costituzione e denominazione)

1. A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dalle norme nazionali e comunitarie che regolamentano la Denominazione di Origine Protetta Prosciutto di San Daniele, di seguito più brevemente denominati "ordinamento vigente" o "legge", tra le imprese di lavorazione di Prosciutto di San Daniele (d'ora in poi "Produttori") e gli ulteriori soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della DOP prosciutto di San Daniele e a tal fine individuati dall'ordinamento vigente in allevatori, macellatori e porzionatori-confezionatori, è costituito un consorzio di imprese, ai sensi degli artt 2602 e seguenti del codice civile, che assume la denominazione: "Consorzio del Prosciutto di San Daniele" (d'ora in poi "Consorzio").

ARTICOLO 2

(Durata)

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrecentacinque), e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera assembleare.

ARTICOLO 3

(Sede e facoltà)

1. Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa, nonché le sue strutture operative, in San Daniele del Friuli (UD).
2. Il Consorzio può costituire filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

TITOLO II

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

ARTICOLO 4

(Definizione del prodotto)

1. Ai fini del presente Statuto, per Prosciutto di San Daniele DOP si intende il prosciutto a Denominazione di Origine Protetta registrato con Regolamento (CE) n.1107 del 12 giugno 1996 (d'ora in poi "Prosciutto") la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di produzione registrato ai sensi della normativa sopra indicata (d'ora in poi "Disciplinare").

ARTICOLO 5

(Segno distintivo della Denominazione)

1. Il simbolo grafico previsto dalla normativa in vigore e contenuto nel Disciplinare, che coincide con il segno distintivo della DOP, contraddistingue il Prosciutto in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente.
2. Il segno grafico, coincidente con il contrassegno della DOP, si associa con i simboli previsti dal Disciplinare per l'attestazione della conformità di origine di tutte le fasi del processo produttivo del Prosciutto.

TITOLO III

SCOPO E FUNZIONI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 6

*(Attività istituzionale svolta in funzione della valorizzazione,
promozione e tutela del Prosciutto)*

1. Il Consorzio, che non persegue fini di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP San Daniele:
 - a) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative del Prosciutto che ne hanno accreditato la denominazione sui mercati nazionali ed esteri;
 - b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate all'assicurazione del mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato, anche promuovendo l'allestimento di sistemi di qualità consortili e di linee guida per il miglioramento qualitativo del prodotto;
 - c) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della Denominazione di Origine Protetta prosciutto di San Daniele anche attraverso l'informazione del consumatore;
 - d) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi al Prosciutto;
 - e) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità previste dal presente Statuto ed, eventualmente, da ulteriori ipotesi previste dal quadro normativo in quanto applicabili;
 - f) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente Statuto il Marchio così come definito al successivo articolo 9 che identifica il Prosciutto;
 - g) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;
 - h) tutelare, difendere (anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero) e vigilare

affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura "Prosciutto di San Daniele", il Marchio, i segni distintivi della DOP, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che lo identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

- i) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione del Prosciutto, nonché delle sue caratteristiche di qualità e di pregio, svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- l) operare la scelta dell'organismo di controllo e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;
- m) svolgere attività di formazione e di ricerca scientifica nell'ambito della propria attività istituzionale anche in collaborazione con altri soggetti;
- n) svolgere attività di assistenza nei confronti dei consorziati in materia organizzativa, amministrativa, e finanziaria il tutto, beninteso, nei limiti delle riserve di legge e dunque, tra l'altro, con esclusione dello svolgimento della attività finanziaria nei confronti del pubblico;
- o) per il perseguimento di quanto sopra (nei limiti della normativa di volta in volta in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale) il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute dal Consiglio di Amministrazione accessorie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie, ed anche acquistando o vendendo beni mobili e immobili.

ARTICOLO 7

(Attività interna a favore dei consorziati)

1. Il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei propri consorziati:
 - a) favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che, comunque, possano produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione del Prosciutto;
 - b) supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
 - c) assiste i Soci, così come definiti nel successivo articolo 11 in ogni questione di interesse comune, nonché li rappresenta, anche su mandato di una parte di essi, che si configuri - anche solo contingentemente - in una categoria

omogenea, laddove si renda opportuna, necessaria o qualificante una presenza unitaria e coordinata;

- d) promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione del Prosciutto od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;
- e) intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati o di loro categorie omogenee - con lo scopo di supportarne la gestione aziendale - ivi compresa la partecipazione a consorzi di diverso grado aventi finalità coordinate con gli scopi previsti dal presente Statuto, nonché promuove l'attuazione di accordi esterni od interprofessionali o di progetti subordinati alla relativa attuazione nel prevalente interesse della DOP.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE

ARTICOLO 8

(Sviluppo coordinato della produzione)

1. L'attività dei Produttori riconosciuti ai fini della DOP prosciutto di San Daniele deve osservare politiche di sviluppo coordinato della produzione eventualmente adottate dal Consorzio con specifica programmazione nei modi consentiti dall'ordinamento vigente, e fatte valere per tutti i produttori con effetti erga omnes ed equi criteri di applicazione. La procedura descritta può essere adottata anche per gli ulteriori soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della DOP.

TITOLO V

DEL MARCHIO CONSORTILE E DEL NOME DEL CONSORZIO

ARTICOLO 9

(Modalità di utilizzo e difesa del Marchio)

1. Il Consorzio è titolare, in Italia e all'estero, delle registrazioni di marchio corrispondenti al segno grafico distintivo della Denominazione di Origine Protetta (d'ora in poi "Marchio").
2. Il Marchio, il cui valore economico è periodicamente verificato dal Consorzio, è stato oggetto negli anni di notevoli investimenti in termini di promozione e pubblicità da parte del Consorzio, che ne hanno incrementato il valore e la rinomanza.
3. I Soci riconoscono ed accettano che il Consorzio è titolare del Marchio e che, per il tramite del presente atto, non acquisteranno alcun diritto, titolo o interesse sul Marchio diverso da quanto espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di uso del Marchio emanato dal Consorzio.
4. Fermo restando il diritto di utilizzare il Marchio secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento di uso del Marchio e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, i Soci si impegnano a non registrare e/o utilizzare (direttamente o indirettamente, in Italia e all'Estero) il Marchio o qualsiasi altro segno simile o che possa essere confuso con il Marchio stesso, per qualunque classe merceologica.
5. I Soci si obbligano a non commettere alcun atto che possa arrecare, direttamente o indirettamente, danni alla reputazione e alla rinomanza del Marchio o al Consorzio in generale.
6. I Soci si assumono ogni onere e responsabilità in ordine alla produzione, promozione e commercializzazione dei Prodotti contraddistinti dal Marchio. I Soci pertanto manlevano e tengono indenne il Consorzio da qualsiasi danno e/o costo e/o spesa o pretesa di terzi dovesse derivare a quest'ultimo, direttamente o indirettamente, dalla produzione, promozione e commercializzazione dei Prodotti contraddistinti dal Marchio.
7. L'eventuale materiale pubblicitario e/o informativo predisposto dai Soci, in qualsiasi forma espresso, ed ogni altro documento contrassegnato dal Marchio non potrà essere diffuso se non dopo l'approvazione scritta del Consorzio. Tale approvazione può essere eventualmente supportata da specifici pareri scritti richiesti dal Consorzio alle competenti Autorità dello Stato.

ARTICOLO 10

(Modalità di utilizzo del nome del Consorzio)

1. Ai consorziati è vietato avvalersi del nome del Consorzio e, particolarmente, apporre in qualunque modo e forma, su materiale pubblicitario e di confezionamento, o su altro stampato, ovvero utilizzare su ulteriori mezzi e veicoli di comunicazione di qualsiasi natura essi siano. E' vietata altresì la riproduzione del Marchio consortile, ovvero di diciture riferentesi al Consorzio ed al Prosciutto, senza esplicita autorizzazione scritta da parte del Consorzio stesso.

TITOLO VI DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 11

(Ammissione al Consorzio e Categorie di Soci)

1. Sono ammessi a far parte del Consorzio, in forma singola o associata, i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP individuati dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Con parità di diritti, possono far parte del Consorzio e divenirne soci (ai fini del presente Statuto: i "Soci"), in forma singola:
 - a) tutti i produttori di prosciutto di San Daniele che qualifichino le rispettive produzioni con una aliquota di prodotto a denominazione di origine protetta ritenuta conforme ai fini della DOP, presso ognuno dei propri laboratori riconosciuti a norma di legge e del presente Statuto (ai fini del presente Statuto: i "Produttori");
 - b) gli allevatori, macellatori, porzionatori-confezionatori riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della DOP prosciutto di San Daniele.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere rappresentati per la relativa categoria di appartenenza da associazioni o cooperative legalmente costituite. Le imprese dovranno rilasciare all'associazione o alla cooperativa specifica delega scritta di rappresentanza.

ARTICOLO 12

(Formalità di ammissione)

1. Le domande di ammissione devono essere rivolte per iscritto al Consiglio di Amministrazione corredate da tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente, con esplicita sottoscrizione delle dichiarazioni di impegno unilaterale del richiedente determinate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e dell'ordinamento vigente.
2. I Produttori, nella domanda di ammissione dovranno fornire l'indicazione della propria categoria di produttore, comprovata dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA, unitamente alla indicazione della quantità totale di prosciutto di San Daniele preparata in media annualmente nel più recente biennio, o nell'eventuale minor periodo di attività e - in ogni caso - del Potenziale Produttivo Autocertificato (PPA) dal produttore degli

impianti di produzione così come attestati dall'organo di controllo ai fini del riconoscimento, espresso in numero di cosce suine fresche e prosciutti complessivamente stoccabili su base annuale, entrambi attestati dall'organismo di controllo autorizzato.

3. Per Potenziale Produttivo Autocertificato (PPA) dal produttore si intende il numero massimo di cosce suine che possono essere introdotte ed avviate alla salagione ai fini della DOP dal produttore riconosciuto in una settimana di lavorazioni. Il PPA massimo annuale si calcola su 52 (cinquantadue) settimane/anno; esso va indicato per intero se il riconoscimento ai fini della legge sia stato richiesto per impianti non completamente attrezzati al momento della domanda di ammissione. In ogni caso le informazioni contenute nella dichiarazione di cui al presente comma possono essere soggette a verifica da parte del Consorzio.
4. Gli allevatori, i macellatori e i porzionatori-confezionatori nella domanda di ammissione dovranno fornire l'indicazione della propria categoria di appartenenza all'interno della filiera produttiva, comprovata dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della relativa Provincia, o da certificazione emessa da organismo equipollente, unitamente alla indicazione della quantità totale di prodotto del quale l'impresa dimostra l'attribuzione ai fini degli adempimenti per essa previsti dal disciplinare registrato, e la quantità complessiva certificata come conforme per ciascuna categoria in base ad idonee attestazioni rese relativamente all'anno precedente o a minor periodo dell'anno in corso dall'organismo di controllo autorizzato. In ogni caso le informazioni contenute nella dichiarazioni di cui al presente comma possono essere soggette a verifica da parte del Consorzio.

ARTICOLO 13

(Modalità di ammissione e recesso del consorziato)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, dandone comunicazione scritta al richiedente.
2. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consorzio, ed ha efficacia allo scadere dell'anno successivo a quello nel quale la comunicazione è pervenuta alla sede del Consorzio.
3. La quota consortile del Socio receduto si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Soci.
4. Nel caso di ammissione in forma collettiva la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, a pena di inefficacia, dal mandatario con rappresentanza.

ARTICOLO 14*(Obblighi dei Soci)*

1. I Soci tramite l'adesione al Consorzio, si impegnano a:
 - a) osservare il presente Statuto nonché le direttive e le disposizioni attuative ad esso coordinate emanate dal Consorzio, e, in particolare, dei piani se previsti di cui al precedente articolo 8, nonché le disposizioni di cui all'ordinamento vigente;
 - b) comunicare al Consorzio la propria sede, residenza o domicilio e le eventuali loro variazioni;
 - c) versare i contributi ordinari e di valorizzazione nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutti gli altri contributi eventualmente richiesti, le tariffe, i contributi straordinari approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto e della legge vigente, nonché da apposita regolamentazione emanata dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) non chiedere, fino allo scioglimento del Consorzio, la divisione del "Fondo consortile" neanche in caso di esclusione o recesso, come meglio specificato agli artt. 13 e 18 del presente Statuto;
 - e) non promuovere la costituzione, e a non far parte, di altri consorzi per la tutela della DOP prosciutto di San Daniele;
 - f) sottoporre esclusivamente al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 50 le controversie con il Consorzio ed in particolare le questioni di cui all'articolo 18;
 - g) denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla, nonché ogni variazione apportata al Potenziale Produttivo Autocertificato (PPA) del relativo stabilimento di produzione a DOP;
 - h) non utilizzare cosce suine munite della parte distale alta ("zampino") per la lavorazione di prodotto non preventivamente omologato ai fini della medesima DOP.

ARTICOLO 15*(Prerogative dei consorziati)*

1. I Soci hanno diritto:
 - a) di qualificarsi quali «appartenente al Consorzio del prosciutto di San Daniele», nei limiti e nei modi stabiliti dal presente Statuto e suoi regolamenti;
 - b) di esercitare tutti i diritti che discendono dal Disciplinare nei limiti prefigurati dall'applicazione del precedente articolo 8;
 - c) di elettorato attivo e di elettorato passivo;

- d) con riferimento alla precedente lettera c) i Produttori possono godere di elettorato passivo solamente se qualificano le rispettive produzioni con un'aliquota di prodotto omologata ai fini della DOP non inferiore o uguale a 2/3 (due terzi) delle lavorazioni complessivamente effettuate su base annua presso ognuno dei propri laboratori riconosciuti a norma di legge e del presente Statuto;
- e) di ottenere risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dalle proprie interrogazioni sui temi attinenti alla attività del Consorzio.

ARTICOLO 16

(Soggetti autorizzati a rappresentare il Socio)

1. Con riferimento all'Elenco dei Soci di cui all'articolo 17 del presente statuto e alla relativa tenuta e procedure, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, i Soci debbono essere rappresentati esclusivamente nei modi seguenti:
 - a) per le imprese in forma societaria, dal legale rappresentante della società o da un suo procuratore speciale;
 - b) per le imprese individuali, dal titolare, o da un suo procuratore speciale..
2. Per procuratore speciale si intende una persona munita di procura appositamente rilasciata dal legale rappresentante o dall'imprenditore individuale per lo svolgimento della singola e specifica attività consortile cui il Socio è chiamato.
3. Nel caso di ammissione in forma associata, nonostante siano i mandanti ad assumere la qualifica di consorziato, il soggetto legittimato a rappresentarli è il mandatario designato a rappresentare la rispettiva categoria (allevatori, macellatori, porzionatori-confezionatori), ovvero, altro delegato nei casi in cui le suddette categorie abbiano forma di cooperativa, di associazione di prodotto e di associazione di categoria.

ARTICOLO 17

(Dell'elenco dei Soci)

1. Annualmente, è ordinato ad opera del Direttore Generale, con obbligo di successiva informativa al Consiglio di Amministrazione, l'Elenco dei Soci, in regola con i requisiti previsti dal presente Statuto.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ad avvenuta informativa al Consiglio di amministrazione, vengono notificati ai Soci.
3. Tale ordinamento sviluppa le disposizioni del presente Statuto in materia di norme per il funzionamento dell'Assemblea.

TITOLO VII

DELLE SANZIONI INTERNE

ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 18

(Misure Disciplinari ed esclusione dei Soci)

1. Possono essere esclusi dal Consorzio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione resa immediatamente esecutiva e salva ogni altra azione legale e di danno che potesse competere al Consorzio contro di essi, i Soci che siano incorsi in violazioni di legge previste da disposizioni sanzionatorie, ovvero, che, anche per una sola volta:
 - a) abbiano, in qualsiasi modo, posto in essere infrazioni al presente Statuto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non rispettando gli impegni assunti di cui al precedente articolo 14), o abbiano posto in essere altri atti con conseguente contravvenzione alle direttive consortili e comunque comportanti nocimento al Consorzio o all'interesse generale dei consorziati, in quanto comunità di imprese coordinata con gli scopi del Consorzio e dagli ordinamenti dello stesso;
 - b) abbiano accreditato o provocato, attraverso organi di informazione o nel quadro di altro comprovabile contesto pubblico, affermazioni tali da comportare discredito per il Consorzio e per il suo operato o danno all'immagine del Prosciutto ed alla generalità dei Soci;
 - c) si siano in qualsiasi modo sottratti agli obblighi ed impegni di carattere produttivo derivanti dal presente Statuto o dall'ordinamento vigente;
 - d) nelle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del presente comma 1 ed in ogni altra circostanza in cui si contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e di ogni altra regolamentazione emanata in applicazione dello stesso - ivi compreso il ricorso a sedi di arbitrato diverse da quelle previste dal presente Statuto o alla Autorità Giudiziaria, per far valere prerogative in contrasto con gli eventuali ambiti prefigurati dall'applicazione del precedente articolo 8 - qualora il Consiglio di Amministrazione non deliberi l'esclusione del Socio, avrà comunque diritto di comminargli una multa o disporre una sanzione alternativa sulla cui natura, entità e modalità di applicazione o di corresponsione delibererà di volta in volta.
2. Qualora il Socio perda una delle caratteristiche di cui al precedente articolo

11, sarà immediatamente escluso dal Consorzio, gli obblighi contributivi verso il Consorzio avranno comunque effetto fino al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata tale perdita di caratteristiche.

3. La quota consortile del Socio escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Soci.

TITOLO VIII

DEI CONTRIBUTI E DEGLI ONERI CONSORTILI

ARTICOLO 19

(Costi legati alle attività di cui all'articolo 6)

1. I costi relativi alle attività attribuite al Consorzio ai sensi della normativa vigente e al funzionamento dello stesso nell'ambito dei propri scopi di cui al precedente articolo 7, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i Soci, e di tutti gli ulteriori soggetti imponibili anche se non aderenti al Consorzio, ai sensi dell'ordinamento vigente.
2. I contributi sono costituiti da tariffe da applicarsi, a ciascun Socio e ad altro soggetto imponibile, sulla base della quantità di prodotto sottoposta a controllo o a omologazione ai fini della DOP svolte dall'organo di controllo. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo 32. Sono poste a totale carico dei Produttori, le quote, qualora non coperte, riservate agli ulteriori eventuali soggetti assoggettati a controllo se non rappresentati nel Consorzio.

ARTICOLO 20

(Contributi dovuti per le attività di cui all'articolo 6)

1. I contributi fissati dal Consiglio di Amministrazione a copertura delle attività istituzionali previste dall'articolo 6 del presente Statuto sono costituiti dal contributo ordinario e dal contributo di valorizzazione.
2. Il contributo ordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione per sostenere tutte le attività programmate nell'ambito degli scopi statutari e di legge è da corrispondersi:
 - a) da parte di tutti i produttori – anche se non aderenti al Consorzio - per ogni coscia suina idonea a diventare DOP;
 - b) da parte di tutti gli altri consorziati in proporzione alla quantità di prodotto immessa nel circuito DOP; per queste categorie il criterio di computo è fissato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il contributo di valorizzazione della DOP è dovuto quando ricorrono tre diverse circostanze che generano un'implementazione delle attività del Consorzio con particolare riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della DOP, esso è dovuto:
 - a) da tutti i soggetti al momento dell'accoglimento della domanda di ammissio-

ne al Consorzio, ed è formato da una parte eguale per tutti i consorziati e da una parte variabile. La parte del contributo di valorizzazione eguale per tutti i consorziati viene fatta confluire nel "Fondo Consortile", la relativa entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e può essere rivalutata nel tempo, senza pregiudizio per le quote versate anteriormente. La parte variabile del contributo di valorizzazione, che viene invece fatta confluire nel "Fondo di riserva disponibile", la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento che deve tener conto del Potenziale Produttivo Autocertificato (PPA) del singolo produttore così come attestato dall'organo di controllo;

- b) dai soli produttori, anche se non aderenti al Consorzio, in tutti i casi in cui sia stato aumentato il Potenziale Produttivo Autocertificato (PPA) del proprio stabilimento. Sono escluse dalla presente statuizione le modifiche che comportino l'aumento una tantum del PPA in misura non superiore al 20%, oppure, a 10.000 unità di prodotto;
- c) dai soli produttori, anche se non aderenti al Consorzio, nei casi in cui nel corso dell'anno produttivo considerato, si verificano presso il proprio stabilimento incrementi delle lavorazioni ai fini della DOP tali da attivare misure di controllo intensificato da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

ARTICOLO 21

(Contributi dovuti dai Soci per le attività di cui all'articolo 7)

- 1. I contributi previsti anche a copertura delle attività previste dall'articolo 7 del presente Statuto sono costituiti:
 - a) dal contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione da addebitarsi in un'unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel libro dei consorziati al 31 ottobre dello stesso anno;
 - b) da contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per sostenere attività o finalità straordinarie comunque attinenti agli scopi statutari, da corrispondersi nella misura di volta in volta stabilita dal Consiglio medesimo;
 - c) da ogni altra tariffa all'uopo richiesta dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 22

(Costituzione del fondo consortile)

- 1. Il Fondo consortile è costituito:
 - a) dalle quote dei contributi iniziali di cui all'articolo 20;

- b) dai contributi di enti e privati destinati al fondo consortile;
- c) dai beni comunque acquisiti dal Consorzio.

ARTICOLO 23

(Accesso al fondo consortile)

1. Fino allo scioglimento del Consorzio i creditori particolari dei Soci non possono far valere i loro diritti sul "Fondo consortile", né chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.

ARTICOLO 24

(Esercizio consortile)

1. L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

(Norme per la formazione del bilancio consuntivo)

1. Il bilancio consuntivo d'esercizio comprende la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione del Consorzio. Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e comunicato al Sindaco e/o al Revisore almeno 20 (venti) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo.
2. Il bilancio consuntivo d'esercizio è trasmesso in copia ai Soci - unitamente alle eventuali osservazioni del Sindaco e/o del Revisore - almeno 8 (otto) giorni prima della riunione della Assemblea convocata per approvarlo.

TITOLO IX

ORGANI CONSORTILI

ARTICOLO 26

(Organi permanenti)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea (di seguito chiamata «Assemblea»);
 - b) il Consiglio di Amministrazione (di seguito chiamato più brevemente «Consiglio»);
 - c) il Comitato Esecutivo, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito chiamato più brevemente «Comitato»);
 - d) il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione (di seguito chiamato più brevemente «Presidente»);
 - e) il Direttore Generale;
 - f) il Sindaco e/o il Revisore;
 - g) la Commissione di gestione della filiera e tutte le ulteriori Commissioni che saranno costituite dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, in applicazione del presente Statuto e dell'ordinamento vigente.

ARTICOLO 27

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci (anche rappresentati singolarmente e/o in forma associata), e potrà essere convocata anche al di fuori dalla sede legale purché in Italia. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 28

(Competenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:
 - a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e con le maggioranze previste nell'Articolo 34 dal presente Statuto;
 - c) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco e/o il Revisore;
 - d) determina il compenso del Sindaco e/o del Revisore sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio, con o senza predeterminazione di limiti

- o criteri;
- e) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.
 2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, è necessaria la presenza, o la rappresentanza per delega, di almeno i due terzi dei Produttori, calcolato per teste, che rappresentino almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale dai Produttori.
 3. Salvo quanto diversamente previsto al successivo articolo 34, comma 6, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di un numero sufficiente di Soci rappresentanti almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale dai Produttori ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei Produttori, calcolato per teste.

ARTICOLO 29

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a) in deroga all'articolo 2607 del codice civile, delibera le modifiche al presente Statuto, da proporre per l'approvazione alle competenti Autorità dello Stato;
 - b) delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge;
 - c) svolge ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri Organi e sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con le medesime maggioranze previste dall'articolo 28, commi 2 e 3.

ARTICOLO 30

(Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e deleghe)

1. Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 16 e seguenti del presente Statuto, hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i Soci che 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza:
 - a) sono iscritti nel libro dei Soci;
 - b) sono in regola con il versamento dei contributi di cui al precedente articolo 20.
2. rappresentanti dei consorziati ai sensi dell'articolo 16 sono considerati solo coloro che risultano nell'Elenco dei Soci alla data indicata al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante opportuna delega scritta riferita alla singola e specifica Assemblea. Al Socio delegato si aggiun-

gono i voti spettanti al delegante, così come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 17. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di un altro Socio.

ARTICOLO 31

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in sua assenza dall'amministratore in carica più anziano per età. Il Direttore Generale è il segretario dell'assemblea. Le funzioni di scrutatore, ove necessario per disposizione del Presidente, sono svolte dal Sindaco.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro i termini di legge; in via straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o sia richiesto dal Sindaco e/o dal Revisore o quando ne facciano domanda scritta un terzo dei Soci. In tale domanda, i Soci devono indicare gli argomenti da trattarsi e la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda.
3. Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta ai singoli Soci. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea e l'indicazione del giorno e dell'ora della convocazione. Dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione a quello dell'Assemblea non debbono correre meno di 10 (dieci) né più di 30 (trenta) giorni, con la precisazione che risulta utilizzabile ai predetti fini anche la raccomandata a mano, il fax, la posta elettronica, e che in caso di utilizzo del fax e/o posta elettronica l'avviso deve essere spedito presso il numero di utenza fax o l'indirizzo di posta elettronica indicati nel libro dei Soci con la precisazione che i Soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o che revocano alcuna delle predette indicazioni già fornite hanno diritto di ricevere la convocazione nelle altre modalità previste dallo Statuto per le quali non sia richiesta l'utenza o l'indirizzo non indicato e/o poi revocato.
4. Le Assemblee vengono convocate, di regola, in unica convocazione, ferma la possibilità di prevedere una seconda convocazione nei casi in cui la prima andasse deserta.
5. In deroga a quanto sopra previsto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione deve essere inviato non meno di 20 (venti) giorni prima di quello stabilito per la riunione assembleare.
6. L'Assemblea delibera a voto palese.
7. Per le sole deliberazioni riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione è ammessa l'espressione del voto in forma segreta mediante compilazione di scheda elettorale nominativa. In tali casi prima di ogni votazione viene di-

stribuita a ciascun socio apposita scheda elettorale riportante il numero di voti assembleari ad esso attribuiti ai sensi del presente statuto, ciò al fine di consentire che nello scrutinio sia verificata la validità e l'efficacia del voto espresso.

ARTICOLO 32

(Calcolo dei voti assembleari)

1. Il numero di voti assembleari esprimibili da ciascun Socio deriva dal rapporto tra la quantità, determinata per classi, del prodotto certificato od omologato ai fini della DOP del quale il votante dimostra l'attribuzione e la corrispondente quantità complessiva omologata ai fini della DOP per ciascuna categoria dall'organismo di controllo autorizzato così come risultante dall'elenco di cui all'articolo 17 dello Statuto.
2. Qualora il Socio svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie individuate dall'articolo 11, comma 2, lettera b), il valore complessivo del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
3. Ogni Produttore ha diritto a tanti voti quanti risultanti dal seguente criterio: un voto ogni 1.000 (mille) unità di prodotto omologato ai fini della DOP ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo; fino a 10.000 (diecimila) unità di prodotto, la frazione inferiore a 1.000 (mille) è fatta corrispondere ad un voto; oltre le 10.000 (diecimila) unità di prodotto, solo la frazione inferiore a 1.000 (mille) ma superiore a 500 (cinquecento) è fatta corrispondere ad un voto.
4. Il Socio non produttore vota secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 1 del presente articolo, il totale dei voti attribuibili ai Soci non produttori non può mai superare il 34% dei voti assembleari esprimibili in totale.
5. L'unità di computo del voto per ciascuna categoria diversa dai Soci produttori corrisponde all'unità di computo quantitativo utilizzata dall'organismo di controllo autorizzato per commisurare il corrispondente apporto di prodotto ai fini della DOP in relazione ai diversi sistemi di certificazione. Il totale dei voti spettanti alla categoria degli allevatori è equivalente a quello spettante alla categoria macellatori.
6. La disciplina di cui al precedente comma 2 del presente articolo è applicata per la composizione dell'Elenco di cui all'articolo 17; il funzionamento dell'Assemblea è regolato sulla base della più recente notifica della relativa composizione.

ARTICOLO 33

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri che può variare da un minimo di 6 (sei) ad un massimo

- di 9 (nove) rappresentanti dei produttori, e nel solo caso in cui - con i requisiti indicati al successivo articolo 34, comma 8 - siano associati al Consorzio anche allevatori, macellatori e porzionatori-confezionatori il Consiglio è composto al massimo da ulteriori 3 (tre) consiglieri rappresentanti delle rispettive categorie.
2. Tutti i componenti durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
 3. Gli amministratori possono essere eletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo che non vi siano candidati diversi da quelli non più rieleggibili. Fermo restando quanto sopra, è peraltro ammessa la possibilità di elezione per più mandati non consecutive.
 4. Qualora nel corso dell'esercizio vengono a cessare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, purché non la maggioranza, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. L'Assemblea eleggerà i consiglieri mancanti nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 34.
 5. Qualora nel corso dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato. I consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea eleggerà il nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 34.

ARTICOLO 34

(Elezione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto nel contesto dell'Assemblea secondo le seguenti regole.
2. Le candidature alla carica di consigliere di amministrazione vengono anticipate dai Soci presentatori al Presidente e al Direttore Generale non oltre il settimo giorno precedente l'Assemblea. Il Direttore Generale entro il quinto giorno precedente l'Assemblea cura forme di pubblicità idonee a rendere i Soci edotti delle candidature e delle disponibilità presentate.
3. L'Assemblea stabilisce anzitutto, con delibera da assumersi con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale dai Produttori ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei Produttori, calcolato per teste, il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal presente Statuto, tenendo anche conto di quanto stabilito al precedente articolo 33, comma 1.

4. Stabilito il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione, vengono poste in votazione singolarmente le candidature presentate dai Soci, ovvero, ove queste siano inferiori rispetto al numero determinato ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo, le candidature proposte, anche oralmente, dai Soci al Presidente successivamente alla delibera di determinazione del numero complessivo dei membri e ciò al fine di nominare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nel numero determinato ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo.

Ciascun socio potrà esprimere il proprio voto favorevole per un numero massimo di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere.

L'Assemblea delibera con le maggioranze di cui all'articolo 28 del presente statuto; risulteranno pertanto nominati alla carica di Consiglieri di Amministrazione i candidati che hanno ottenuto il voto favorevole di un numero sufficiente di Soci rappresentanti almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei Produttori.

5. Nel caso in cui i candidati nominati ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo siano in numero maggiore rispetto ai membri da eleggere (e dunque rispetto al numero determinato ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo), verranno esclusi i candidati che hanno raccolto il minor numero di voti favorevoli esprimibili, con la precisazione che nel caso due o più delle candidature in eccesso abbiano raccolto un numero pari di voti esprimibili saranno tutte oggetto di nuova votazione secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo.

6. Nel caso in cui i candidati nominati ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo siano in numero inferiore rispetto ai membri da eleggere (e dunque rispetto al numero determinato ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo), vengono poste nuovamente in votazione, singolarmente, le candidature che non hanno ottenuto il voto favorevole di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

Nel caso in cui dopo ulteriori due turni di votazione i candidati nominati siano ancora di numero inferiore rispetto ai membri da eleggere (e dunque rispetto al numero determinato ai sensi del precedente comma 3), vengono poste nuovamente in votazione, singolarmente, le candidature che non hanno ottenuto il voto favorevole di cui al precedente comma 4 del presente articolo; tuttavia, all'esito di tale votazione, sono nominati coloro che hanno comunque ricevuto almeno il 50% più uno dei voti assembleari esprimibili in totale dai Produttori ed il voto favorevole della metà più uno dei Produttori calcolato per teste.

Nel caso in cui nelle votazioni di cui al presente comma, i candidati così nominati siano in numero maggiore rispetto ai membri da eleggere (e dunque

que rispetto al numero necessario per raggiungere il numero complessivo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo), verranno esclusi i candidati che hanno raccolto il minor numero di voti favorevoli, con la precisazione che nel caso due o più delle candidature in eccesso abbiano raccolto un numero pari di voti esprimibili saranno tutte oggetto di nuova votazione secondo le regole di cui al presente comma 6.

7. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve comunque assicurare la presenza di 2 (due) rappresentanti delle imprese con un Potenziale Produttivo Autocertificato (PPA) certificato nell'anno solare antecedente a quello della votazione, uguale o inferiore a 35.000 u.p.
8. Nel caso in cui siano associati al Consorzio anche allevatori, macellatori e porzionatori-confezionatori riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della DOP prosciutto di San Daniele, la nomina del Consiglio di Amministrazione assicura la presenza di almeno 1 (uno) allevatore, 1 (uno) macellatore e 1 (uno) porzionatore-confezionatore sulla base delle designazioni pervenute dalle rispettive categorie qualora siano associate e rappresentate come categorie omogenee nel Consorzio ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
9. Ai sensi dell'art. 53, comma 17 bis, della legge 24 aprile 1998, n. 128, introdotto dall'art. 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 151, il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi. Pertanto, se, in relazione al numero minimo di componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito al precedente articolo 33, comma 1, le candidature presentate ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo non assicurino il rispetto dell'equilibrio fra i sessi richiesto dalle predette disposizioni, il Direttore Generale entro il quinto giorno precedente l'Assemblea cura forme di pubblicità idonee a informare i Soci della necessità che nell'Assemblea siano proposte dai Soci, anche oralmente, delle ulteriori candidature, purché conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo 16, comma 1, che assicurino il rispetto delle predette disposizioni. Ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo saranno poste in votazione singolarmente le candidature proposte dai Soci, anche oralmente, successivamente alla delibera di cui al comma 3 del presente articolo. per il rispetto delle predette disposizioni.

Qualora infine l'applicazione della procedura di cui al precedente comma 6 del presente articolo non assicuri il rispetto delle predette disposizioni, il candidato o i candidati eletti, appartenenti al sesso più rappresentato e che abbiano raccolto il numero minore di voti favorevoli esprimibili, sono sostituiti dal candidato o dai candidati del sesso meno rappresentato, se esistenti e

che abbiano ottenuto più voti.

Nel caso in cui il medesimo numero minimo di voti esprimibili sia stato raccolto da un numero di candidati eletti, appartenenti al sesso più rappresentato, superiore al numero da sostituire, dette candidature saranno tutte oggetto di nuova votazione secondo quanto previsto al precedente comma 6 del presente articolo e verranno sostituiti il candidato o i candidati eletti appartenenti al sesso più rappresentato che abbiano raccolto il numero minore di voti favorevoli esprimibili.

ARTICOLO 35

(Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria. Spetta tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) predisporre il bilancio consuntivo di esercizio e approvare il bilancio di previsione;
 - b) nominare il Presidente ed eleggere due Vice Presidenti, stabilire la durata della carica degli stessi ed un'eventuale rotazione;
 - c) nominare il Direttore Generale ed individuare il relativo compenso;
 - d) svolgere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo del Prosciutto ed alla gestione degli adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza del Consorzio, ivi compresa la adozione di regolamenti specifici approvati dalle competenti Autorità dello Stato, di direttive e di prescrizioni, nonché la nomina di qualsiasi commissione o comitato in applicazione delle norme citate e del presente Statuto;
 - e) adottare e far osservare qualsiasi regolamento e direttiva attinenti all'organizzazione del Consorzio ed allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
 - f) determinare contributi e tariffe dovuti al Consorzio per l'espletamento delle sue funzioni;
 - g) acquistare e vendere immobili, nonché effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente, amministrazione od ufficio, sia pubblico che privato;
 - h) adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto;
 - i) avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del Prodotto;
2. Per le delibere attinenti le proposte di modifica al Disciplinare da presentare alle competenti Autorità previste per legge, le decisioni sull'organizzazione della filiera, nonché sulle materie di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del presente Statuto, il Consiglio è tenuto a richiedere un parere consultivo alla Commissione di cui al successivo articolo 47.

ARTICOLO 36*(Poteri di delega)*

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinandone composizione e poteri. Non sono delegabili le attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 35.

ARTICOLO 37*(Prorogatio)*

1. Il Consiglio di Amministrazione uscente continua ad esercitare i suoi poteri fino a quando non si sia insediato il Consiglio di Amministrazione subentrante.

ARTICOLO 38*(Norme di funzionamento del Consiglio)*

1. Il Consiglio di Amministrazione viene riunito almeno ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Sindaco e/o dal Revisore.
2. Il Consiglio è convocato (anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia) e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
3. La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata, lettera recapitata a mano, telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail o similari), inviata a ciascun consigliere e al Sindaco e/o al Revisore almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata con le modalità di cui sopra con preavviso di giorni tre antecedenti a quello fissato per la seduta.
4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere erogato un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea.

ARTICOLO 39*(Altre norme di funzionamento del Consiglio)*

1. La riunione del Consiglio di Amministrazione per le elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti è convocata dal Presidente uscente o, in caso di sua non riconferma quale membro del nuovo Consiglio, o di sua impossibilità, dal consigliere più anziano d'età.
2. Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito senza il rispetto delle formalità indicate nel precedente articolo 38, quando siano presenti tutti

i suoi componenti e il Sindaco e/o il Revisore.

ARTICOLO 40

(Validità delle deliberazioni)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti la delibera si intende non approvata. Ogni consigliere presente ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 41

(Comitato Esecutivo)

1. Ove nominato, si applicano al Comitato Esecutivo - composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da ulteriori 5 (cinque) componenti il Consiglio stesso - con gli adattamenti del caso, le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione, stabilendone il periodo di durata in carica.

ARTICOLO 42

(Presidente)

1. Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio ed in tale sua qualità può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali e formali che possono essere richiesti nell'interesse del Consorzio o in esecuzione delle deleghe attribuite al Consorzio stesso ai sensi del quadro normativo vigente.
2. Il Presidente in particolare ha il compito di:
 - a) nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritiene opportuno e quando gliene venga fatta domanda da tre o più consiglieri o dal Sindaco e/o dal Revisore;
 - c) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dalle Assemblee, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo ove nominato;
 - d) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) convocare e presiedere il Comitato Esecutivo, ove nominato;
 - f) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo ove nominato, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
2. Il Presidente convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede le Assemblee. A lui spetta la firma sociale, e può delegare tutte o parte delle proprie

attribuzioni su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

3. Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 43

(Vice Presidenti)

1. I due Vice Presidenti, uno dei quali deve essere un produttore rappresentante delle imprese con un Potenziale Produttivo Autocertificato (PPA) attestato nell'anno solare antecedente a quello della votazione, uguale o inferiore a 35.000 u.p., sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con i medesimi poteri e facoltà. Il vice presidente più anziano di età ha funzioni vicarie.

ARTICOLO 44

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è il responsabile della struttura operativa ed esecutiva del Consorzio, egli è a capo del personale dipendente ed è il responsabile dei Servizi di tutela e vigilanza del Consorzio.
2. Il Direttore Generale, in particolare ha il compito ed i correlati poteri di:
 - a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato;
 - b) coordinare e sovrintendere all'attività di promozione, marketing e tutela del Prosciutto e del Marchio nonché all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
 - c) organizzare e gestire autonomamente tutte le funzioni inerenti all'espletamento dell'incarico di tutela e vigilanza affidati al Consorzio ai sensi della legge, e rappresentare il Consorzio con la facoltà di agire e resistere in giudizio in nome e per conto dello stesso nei procedimenti nei quali è parte, con la facoltà di costituirsi Parte Civile nei procedimenti penali;
 - d) rappresentare il Consorzio nell'attività di deposito, rinnovo e opposizione dei tentativi di registrazione dei terzi del marchio, dei brevetti, delle denominazioni etc. di cui il Consorzio è titolare sia in Italia che all'estero;
 - e) rappresentare il Consorzio nelle pratiche di richiesta e gestione dei contributi e finanziamenti di origine pubblica, di qualsivoglia genere e/o natura attinenti al Consorzio e alla DOP;
 - f) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato con funzioni consultive nonché con l'incarico di svolgere le funzioni di segretario;

- g) redigere i processi verbali delle deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato;
 - h) sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo ove nominato gli schemi della relazione previsionale e programmatica annuale, dei bilanci preventivi annuali, nonché del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
 - i) dirigere il personale consortile adottando i provvedimenti disciplinari nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, concedendo i congedi ordinari e straordinari e le aspettative per malattia e maternità; intervenire personalmente nell'udienza di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
 - l) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale consortile sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro nonché determinare le promozioni del personale nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie di dirigenti;
 - m) compiere tutti gli atti, negoziali e non negoziali, e le attività materiali che incombono al datore di lavoro per l'attuazione ed il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché curare l'adempimento da parte del Consorzio di tutti gli atti, negoziali e non negoziali, e di tutte le attività materiali che si rendano necessari o anche solo utili per l'attuazione ed il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di trattamento dei dati personali, con poteri decisionali, di spesa e rappresentativi nei confronti dei terzi, nonché con facoltà di delegare detti obblighi a dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati;
 - n) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - o) stipulare e firmare gli atti e i contratti aziendali per la fornitura di beni e servizi generali, nonché i contratti assicurativi, di deposito e conto corrente bancari attinenti alla gestione del Consorzio;
 - p) provvedere alla gestione ordinaria e agli acquisti ed alle spese utili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio;
 - q) liquidare le spese regolarmente ordinate.
3. Al Direttore generale spetta la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle deleghe conferitegli nel presente articolo.

ARTICOLO 45

(Rappresentanza legale)

1. La firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente con funzioni vicarie ed in mancanza di questi dall'altro vicepresidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce

prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

2. Il Direttore Generale, oltre che per le attività espressamente delegategli dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo ove nominato, ha la firma e la rappresentanza del Consorzio per gli atti di sua competenza previsti dal presente Statuto e per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. La facoltà di rappresentare il Consorzio come socio o azionista nelle assemblee di altri enti o società potrà essere esercitata anche singolarmente, oltre che dal Presidente e dal Direttore Generale, anche da uno o più amministratori investiti della firma sociale o espressamente delegati dal Comitato esecutivo ove nominato.

ARTICOLO 46

(Revisore - Sindaco)

1. L'Assemblea incarica della revisione legale dei conti un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore legale o la società di revisione esercitano le funzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e sono pertanto obbligati a verificare la regolare tenuta della contabilità consortile e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere un giudizio sul bilancio consuntivo del Consorzio.
3. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Sindaco unico, se nominato ovvero, in assenza di nomina del Sindaco unico, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.
4. In occasione del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, l'assemblea, su proposta motivata del Sindaco unico, se nominato, ovvero in assenza di nomina del Sindaco unico, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
5. L'incarico al Revisore legale o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e può essere conferito anche per più mandati consecutivi.
6. L'Assemblea può altresì affidare a un Sindaco unico, scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti, il controllo sulla osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio e sul suo concreto funzionamento.
7. Nell'ipotesi di nomina del Sindaco Unico allo stesso spettano esclusivamente il

controllo sulla gestione e in genere i compiti previsti dal precedente comma 6 del presente articolo, mentre al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale spettano la revisione legale dei conti.

8. Costituiscono cause d'ineleggibilità e di decadenza del Sindaco Unico, oltre quelle previste dalla legge, l'aver prestato negli ultimi tre anni, anche tramite soggetti con i quali è unito in associazione, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei consorziati ovvero l'aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo degli stessi.
9. Il Sindaco unico è nominato dall'Assemblea, che ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del suo ufficio, ed esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che non siano stati incaricati un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
10. Il Sindaco unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 47

(Commissione di gestione della filiera)

1. La Commissione di gestione della filiera, è composta da rappresentanti delle categorie dei produttori, degli allevatori e dei macellatori.
2. L'ordinamento ed il funzionamento della commissione di cui al presente articolo è stabilito da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalle competenti Autorità dello Stato.
3. Contestualmente alla nomina di tale commissione il Consiglio designa il Presidente ed il segretario.
4. La Commissione assicura agli organi consortili attività di indirizzo e consulenza relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dal disciplinare di produzione e dai regolamenti adottati dal Consorzio entrambe in materia di filiera.
5. La Commissione adotta le proprie determinazioni con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti, rappresentanti tutte le categorie professionali in cui si articola la stessa ed esprime parere di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione sulle materie dallo stesso proposte al suo esame.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tutte le commissioni non esplicitamente previste dal presente Statuto.
7. I componenti della commissione, compreso il Presidente ed il segretario possono avere diritto ad un compenso ed al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Il compenso ed i criteri per il rimborso delle spese sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X

PERSONALE DEL CONSORZIO

ARTICOLO 48

(Organico del personale)

1. Il personale di concetto e d'ordine sarà assunto nel numero che verrà ritenuto necessario dagli organismi preposti, che potranno anche impiegare Agenti Giurati od altro analogo personale per l'espletamento dell'incarico di vigilanza secondo le vigenti disposizioni di legge ed eventuali regolamentazioni consorziali.
2. Il Direttore Generale può designare un collaboratore tecnico con la qualifica di Responsabile dei servizi di vigilanza al fine di coordinare i corrispondenti servizi che risponde direttamente al Direttore Generale.

ARTICOLO 49

(Norme per l'assunzione)

1. L'organico del personale di concetto e d'ordine è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il personale è assunto dal Direttore Generale secondo le vigenti disposizioni di legge in materia e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'industria alimentare.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 50

(Risoluzione delle controversie)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e dal sindaco e/o dal revisore ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui il consorzio ha la sede legale, il quale provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui il Consorzio ha la sede legale.
2. Il collegio arbitrale deve pronunciare il lodo a maggioranza secondo le norme di diritto, nel rispetto degli artt. 806 e segg. c.p.c., entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

TITOLO XII

NORME PARTICOLARI E FINALI

ARTICOLO 51

(Elenco dei libri obbligatori)

1. Oltre a quelli previsti dalla legge, sono libri obbligatori del Consorzio:
 - a) i libri dei Soci consorziati;
 - b) il libro dell'Assemblea;
 - c) il libro del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro del Comitato Esecutivo;
 - e) il libro del Sindaco e/o del Revisore.

ARTICOLO 52

(Scioglimento del Consorzio)

1. Il Consorzio si scioglie:
 - a) per il decorso del termine;
 - b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
 - c) per deliberazione unanime dei consorziati;
 - d) per le altre cause previste dalle leggi.

ARTICOLO 53

(Liquidazione del Consorzio)

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i consorziati. I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.
2. Il riparto di eventuali attività del Consorzio dovrà avvenire dividendo il relativo importo tra i consorziati in misura proporzionale al numero totale del prodotto certificato ai fini della DOP da ciascun consorziato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 54

(Spese di liquidazione)

1. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficienza, il residuo verrà addebitato a ciascun consorziato con i criteri di riparto

illustrati al comma 2 dell'articolo 53.

2. La quota del consorzio insolvente - salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti - graverà, in parti uguali, sugli altri consorziati.

ARTICOLO 55

(Deroga dell'articolo 17)

1. Ai fini del precedente articolo 17, qualora, per cause di forza maggiore, la produzione di un Socio produttore non sia rilevabile per un intero anno - e ciò non abbia determinato l'applicazione delle sanzioni consortili di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d – il Socio produttore avrà diritto agli stessi voti spettanti-gli per l'anno precedente, così come risultanti dall' Elenco di cui all'articolo 17.
2. Il neo-associato per il quale, comunque, non sia possibile rilevare la quantità di produzione ai fini della DOP dell'anno precedente, avrà diritto nel corso dell'anno solare di ammissione a tanti voti quanti risultanti dal valore più basso espresso dall'Elenco di cui all'articolo 17, previsto per ciascuna categoria corrispondente.

ARTICOLO 56

(Norme Transitorie)

1. Gli amministratori in carica alla data dell'assemblea straordinaria del 31 marzo 2016, cesseranno alla loro naturale scadenza.
2. Tutte le disposizioni del presente Statuto in materia di rispetto dell'equilibrio fra i sessi, introdotte dall'Assemblea Straordinaria del 30 marzo 2017 nell'articolo 34:
 - trovano applicazione al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data della medesima assemblea straordinaria del 30 marzo 2017 e si applicano per tre mandati consecutivi;
 - cesseranno di avere applicazione in caso di abrogazione dell'art. 53, comma 17 bis, della legge 24 aprile 1998, n. 128, introdotto dall'art. 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, o saranno automaticamente sostituite in conformità delle norme che eventualmente modificheranno il citato comma 17 bis.





CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE

Organismo incaricato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 aprile 2002 e ss. mod. della tutela del prosciutto di San Daniele ai sensi dell'art. 14, comma 15, Legge n. 526/99

33038 San Daniele del Friuli (Udine) - Italy - Via Ippolito Nievo, 19

Tel. + 39 0432 957515 - Fax + 39 0432 940187

e.mail: info@prosciuttosandaniele.it - www.prosciuttosandaniele.it